



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 204 DEL 12/12/2024

Oggetto : SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE RICONOSCIMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **dodici**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:40**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MURIZASCO Roberto	Sindaco	P	
BOASSO RICCARDO	Assessore	P	
VINAI GIACOMO	Assessore	P	
BONGIOVANNI CHIARA MARIA	Assessore	P	
CANDELA CRISTINA	Assessore Esterno		A
Totale		4	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **MURIZASCO Roberto** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **Dott.ssa CAVIGLIA Stefania**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e la versione aggiornata del DUP 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 15.01.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2024-2026 e l'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del bilancio 2024-2026;

PREMESSO che l'art.35 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, all'art.35 "Servizio Mensa e Buono Pasto", prevede l'attribuzione al personale dipendente dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali;

RICHIAMATO il suddetto art.35, che stabilisce:

- al comma 2 "Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio";
- al comma 7 "Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto".

PRESO ATTO che presso questo Ente non è stato istituito il servizio mensa, o non è stata sottoscritta apposita convenzione per il medesimo;

CONSIDERATO che per effetto dell'assetto organizzativo di questo Ente sono previsti due rientri settimanali, nelle giornate di lunedì e giovedì, per cui il personale dipendente svolge due giornate di attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane (o comunque in una seconda frazione della giornata, rispetto alla prima della mattina);

RILEVATO che dal 2008, il valore nominale del buono pasto erogato ai dipendenti è rimasto invariato a Euro 5,29;

VISTA l'istanza avanzata dalle parti sindacali in sede di pre-accordo contrattuale per l'anno 2024, di incrementare il valore nominale del singolo buono pasto sostitutivo del servizio mensa fino all'importo massimo consentito dalla legge;

VISTO l'articolo 5, comma 7, del D.L.95/2012, che dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro".

RITENUTO di dover accogliere l'istanza di parte sindacale e di aumentare, pertanto, il valore nominale del singolo buono pasto elettronico sostitutivo del servizio mensa da corrispondere ai dipendenti, dagli attuali Euro 5,29 a Euro 7,00, con decorrenza 01/11/2024;

DATO ATTO che l'incremento di cui sopra risulta già previsto nell'ambito del relativo capitolo di spesa PEG 100/9, oggetto di variazione in aumento per gli anni 2024-2025-2026, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 05/06/2024 e che il suo nuovo ammontare, da includere nel computo della spesa del personale, consente comunque il rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 557, della Legge n.296/2006, inerente i limiti di spesa del personale negli Enti Locali;

RITENUTO, inoltre, di adottare il nuovo "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici in favore del personale dipendente, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

RITENUTO, altresì, che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, responsabile del settore gestione personale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI INCREMENTARE il valore nominale del singolo buono pasto elettronico sostitutivo del servizio mensa da corrispondere ai dipendenti, dagli attuali Euro 5,29 a Euro 7,00, con decorrenza 01/11/2024;
3. DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici in favore del personale dipendente, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 all'art.35 (Servizio Mensa e Buono Pasto).
2. Il Comune di Villanova Mondovì, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full-time e part-time) nonché alle altre figure, tra cui il Segretario Comunale, tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma sostitutiva del buono pasto elettronico (ticket restaurant).
4. I buoni pasto non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati e non possono dare luogo ad alcuna forma di indennità sostitutiva.

ART.2 - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. Hanno diritto a beneficiare del buono pasto i dipendenti e il Segretario Comunale per i quali l'orario di lavoro è articolato in due frazioni giornaliere (indicativamente la prima al mattino e la seconda al pomeriggio), con una pausa dell'attività lavorativa non inferiore a 30 minuti (½ ora) e non superiore a 120 minuti (2 ore), anche usufruendo dell'istituto della flessibilità e in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - il rientro lavorativo pomeridiano (o comunque secondo rientro) deve avere una durata di almeno 90 minuti (1 ora e 30 minuti) al netto della pausa pranzo (30 minuti),
 - la prima frazione giornaliera di lavoro può essere anche inferiore alle 6 ore di servizio effettivo, ma la somma tra la prima e la seconda frazione (indicativamente mattino e pomeriggio) non deve essere inferiore a 7 ore e 30 minuti, al netto ovviamente della pausa pranzo (30 minuti).
2. Hanno diritto a beneficiare del buono pasto di cui al comma 1, alle stesse condizioni di cui al comma stesso, anche i dipendenti comandati, parzialmente, o integralmente, presso altri Enti Pubblici (Comuni, o Unioni Montane), nelle giornate in cui la loro presenza in servizio venga rilevata dal sistema di rilevazione automatica delle presenze in dotazione al Comune di Villanova Mondovì;
3. Il buono pasto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, sempre che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti e al Segretario Comunale che prestano servizio a tempo parziale limitatamente alle giornate in cui effettuano rientri pomeridiani, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatica delle presenze del personale, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali disposizioni di questo regolamento.
6. In ogni caso, ad ogni dipendente e al Segretario Comunale spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi.

ART.3 - ESCLUSIONE DALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. Le assenze compensate con relativo "giustificativo" non vengono considerate ai fini dell'erogazione del buono pasto.

2. Tutte le assenze dal servizio (es. ferie, festività sopresse, malattia, permessi retribuiti e quant'altro) non sono considerate come servizio effettivo ai soli fini dell'erogazione del buono pasto.
3. Per i dipendenti e il Segretario Comunale in missione, si applica il relativo trattamento previsto dalla contrattazione nazionale, salvo che non rinuncino al rimborso delle spese sostenute per il pasto e chiedano l'erogazione del buono pasto nel rispetto della presente regolamentazione.

ART.4 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO.

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 7,00 a partire dal 01.11.2024.
2. Il buono pasto elettronico segue le regole di utilizzo della Ditta fornitrice che lo emette, nel rispetto delle regole nazionali vigenti, e può essere utilizzato solo per usufruire del servizio di mensa sostitutivo presso tutti gli esercizi convenzionati comunicati dalla Ditta medesima.
3. Il buono pasto elettronico viene di regola caricato mensilmente su una card nominativa assegnata a ciascun dipendente e al Segretario Comunale a cui spetta l'utilizzo del buono pasto in sostituzione del servizio mensa aziendale.

ART.5 - FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD CONTENETE I BUONI PASTO.

1. In caso di furto o smarrimento dell'apposita card nominativa su cui vengono ricaricati mensilmente i buoni pasto elettronici, i dipendenti e il Segretario Comunale che intendano richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, nonché della card stessa, devono presentare all'Ufficio preposto copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a loro assegnati.

ART.6 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. I buoni pasto vengono conteggiati dall'Ufficio preposto sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, in esito agli ordinari controlli sulle timbrature desunte dal sistema automatico di rilevazione delle presenze e sui giustificativi attestanti assenze e permessi.
2. Per eventuale personale che non fosse tenuto alla rilevazione della propria presenza in servizio, così come eventualmente per il Segretario Comunale, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.
3. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti e al Segretario Comunale verrà effettuata appena possibile, una volta che saranno restituiti all'Ufficio preposto i relativi stampati debitamente compilati e firmati da ciascun dipendente interessato, e dal Segretario Comunale medesimo, dovendosi procedere in un unico file all'ordinativo dei buoni pasto.

ART.7 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO MENSA.

1. Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa segue la normativa di legge in vigore sia per il dipendente che per l'Amministrazione Comunale.

ART.8 - NORMA FINALE.

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in particolare Art.35 "Servizio Mensa e Buono Pasto".
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 novembre 2024.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(MURIZASCO Roberto) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa CAVIGLIA Stefania) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa